

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 2016.

Nuovi termini per l'anno 2016 per la definizione dei piani annuali 2016 della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto l'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che la predetta programmazione nazionale è aggiornata annualmente e per il triennio di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107 che novella l'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 stabilendo che le parole «40 milioni annui per la durata per l'ammortamento della rata di mutuo a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2016»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle pale-

stre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;


Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresì, il comma 177-*bis* del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 27 aprile 2015, n. 8875 con il quale, in ragione delle



esigenze rappresentate dalle Regioni in sede di Osservatorio per l'edilizia scolastica, sono stati prorogati tutti i termini previsti dal citato decreto del 23 gennaio 2015;

Considerato che è necessario procedere all'aggiornamento dei piani annuali e alla ripartizione del contributo annuo di 10 milioni dall'anno 2016 nonché alla predisposizione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Ritenuto che fermo restando i criteri e le modalità di attuazione del predetto art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 stabiliti con il sopracitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 gennaio 2015, è necessario definire i nuovi termini per l'anno 2016;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di consentire la definizione dei piani annuali 2016 della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono definiti i seguenti termini:

a) per l'attuazione dei piani regionali relativi all'annualità 2016, il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla stipula dei mutui da parte delle regioni, è fissato al 31 maggio 2016;

b) l'aggiornamento della programmazione triennale nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2016;

c) il termine per l'invio da parte delle regioni dell'aggiornamento della programmazione triennale regionale di cui all'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107 è fissato per il 15 aprile 2016;

d) il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riparto su base regionale delle risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è fissato al 15 marzo 2016;

e) il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi agli interventi inclusi nei piani annuali 2016 che risultano beneficiari dei finanziamenti è fissato per il 31 dicembre 2016.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2016

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca*
GIANNINI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. n. prev. n. 1892

16A05419

DECRETO 15 luglio 2016.

Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);

